



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

**Città di Casale Monferrato
Settore Politiche Socio Culturali**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZI AUSILIARI, DI PULIZIA ED EDUCATIVI
PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI OLTREPONTE, VALENTINO E PORTA MILANO**

**Gennaio 2019 - luglio 2019
con opzione settembre-dicembre 2019**

ART. 1 ENTE COMMITTENTE

Comune di Casale Monferrato – Via Mameli n. 10 – 15033 Casale Monferrato
pec : protocollo@pec.casale-monferrato.al.it 0142 444317 fax 0142 444257

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato è finalizzato ad affidare a soggetto esterno i servizi inerenti l'attività degli asili nido comunali (con esclusione del servizio mensa), relativamente a servizi educativi e ausiliari e di pulizia presso:

- Nido Oltreponte sito in Via Fratelli Bandiera n. 22
- Nido Valentino sito in Via Villavecchia n. 28
- Nido Porta Milano sito in Via Cardinal Massaia n. 87

I servizi educativi comprendono: gestione di sezioni, sostegno handicap, post nido, centri estivi. Tali servizi devono essere svolti da personale dotato di competenze specifiche in ambito educativo.

La riconduzione di tali diversi servizi nell'ambito di un unico appalto si giustifica con l'opportunità di consentire all'impresa aggiudicataria la realizzazione di tutte le possibili sinergie tra i diversi servizi, soprattutto in tema di impiego del personale, al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza nella gestione degli stessi.

Più in specifico i servizi oggetto del presente appalto sono:

1) Gestione di moduli organizzativi interni ai nidi d'infanzia così definiti:

- gestione educativa di sezioni definite all'inizio di ogni anno scolastico secondo il numero di iscritti al servizio;
- servizio di prolungamento orario (servizio di post-nido);
- gestione di centri estivi;
- sostegno educativo individualizzato per bambini con handicap.

2) Servizi ausiliari e di pulizia nelle strutture degli asili nido.

3) Fornitura a forfait di materiali di consumo:

- di pulizia e igienico-sanitari per i servizi di competenza;
- didattici per le attività didattiche ed educative per i servizi di competenza.

In allegato:

1. Piantina nido Oltreponte
2. Piantina nido Porta Milano
3. Piantina nido Valentino
4. Duvri

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

Il contratto decorre dal 1 gennaio 2019 al 31 luglio 2019 .

La data di inizio e di termine del servizio sarà comunicata all'Appaltatore da parte dell'Ente Committente in rapporto al calendario scolastico. L'Ente committente si riserva di richiedere l'esecuzione del servizio in via d'urgenza anche nelle more di stipula del contratto, al fine di evitare l'interruzione dei servizi.

ART. 4 EVENTUALE PROROGA DEL CONTRATTO

L'Ente Committente si riserva l'opzione di rinnovo del contratto per un periodo di 4 mesi agli stessi patti e condizioni. Qualora l'Ente Committente intenda avvalersi di tale opzione, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1331 del c.c., sarà obbligato ad adempiere. La volontà di prorogare il contratto verrà comunicata all'Appaltatore tramite Pec entro il penultimo mese di durata del contratto.

Il valore presunto del contratto, come indicato al successivo **art. 5 “Importo a base di gara”**, è determinato calcolando il valore del presente diritto d'opzione.

L'Ente Committente si riserva altresì il diritto di una proroga tecnica del contratto non superiore ai 6 mesi come previsto all'art. 106 comma 11 del vigente Codice dei contratti.

ART. 5 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo globale presunto dell'appalto per il periodo che va da gennaio 2019 a luglio 2019, comprensivo dell'opzione di rinnovo di 4 mesi e degli oneri della sicurezza è pari a € 597.617,95 di cui € 4.699,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (esclusa IVA).

	Descrizione servizi-forniture	Quantità ore presunte	Costo orario (base di gara)	Importo periodo gennaio-luglio 2019 (esclusa IVA)	Opzione periodo settembre 2019 – dicembre 2019 (esclusa IVA)	Valore globale presunto
A	Servizi educativi	20039	€ 18,40	€ 240.083,20	€ 128.634,40	
B	Servizi ausiliari e di pulizia	13930	€ 15,70	€ 137.375,00	€ 81.326,00	
	Totale manodopera			€ 377.458,20	€ 209.960,40	€ 587.418,60
C	Materiale didattico e di pulizia-forfeit			€ 3.500,00	€ 2.000,00	€ 5.500,00
	Oneri sicurezza			€ 3.019,67	€ 1.679,68	€ 4.699,35
	Totale complessivo			€ 383.977,87	€ 213.640,08	€ 597.617,95

I valori indicati sono valori presunti, individuati sulla base dello storico dei servizi erogati negli ultimi anni. Il valore del contratto sarà dato dal prodotto tra i monte ore presunti ed i costi orari del servizio proposti in sede di gara.

Il contratto sarà stipulato a misura, pertanto i prezzi unitari offerti si ritengono invariabili, fatto salvo quanto previsto dal successivo **art. 28 “Revisione prezzi”**, mentre l'importo complessivo potrà variare, secondo la quantità effettiva delle prestazioni richieste. Il totale delle prestazioni non potrà comunque eccedere il valore contrattuale, comprese le opzioni esercitate.

Il corrispettivo sarà determinato in base alla quantità delle prestazioni effettivamente eseguite, secondo le modalità di cui al successivo **art. 24 “Corrispettivi e modalità di erogazione”**.

E' facoltà delle parti modificare consensualmente, a scopo migliorativo, il contratto per esigenze dell'ente Committente, oppure su proposta dell'Appaltatore stipulando, di norma, apposito atto aggiuntivo.

ART. 6 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per l'amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale.

L'opzione di rinnovo per ulteriori 4 mesi costituisce facoltà che l'Ente Committente può liberamente esercitare, senza necessità di consenso da parte dell'Impresa Aggiudicataria, mediante invio di comunicazione scritta allo stesso.

Non sono dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi nel caso in cui dovessero verificarsi riduzioni delle prestazioni diversi dalla media di cui sopra, altresì l'Ente Committente si riserva la facoltà di ridurre o aumentare, a proprio insindacabile giudizio, l'entità dell'appalto nella misura massima del 20% sulla base della variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto.

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull'assetto organizzativo dei servizi 0/3 anni in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

ART. 7 PRESA VISIONE

Gli interessati che intendano partecipare alla gara assumono formalmente l'obbligo di prendere visione dei locali e degli arredi interni ed esterni oggetto dell'appalto effettuando apposito sopralluogo, con le modalità previste nel Disciplinare di gara.

I servizi oggetto dell'appalto, regolato dal presente capitolato, rientrano tra quelli classificati nell'Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. .

ART. 8 FINALITA' DEL SERVIZIO E PIANO OPERATIVO

Il nido d'infanzia concorre con la famiglia alla cura e alla formazione educativa dei bambini ad esso affidati, al fine di favorire un equilibrato sviluppo psicofisico e sociale, nell'ambito di una politica che promuove l'interesse per la prima infanzia e il diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

Le procedure amministrative per l'inserimento dei bambini sono a carico del Comune, tramite l'Ufficio Asili Nido, che riceve le iscrizioni al servizio e provvederà a darne comunicazione all'Appaltatore.

Si precisa che il Comune di Casale si riserva di modulare la composizione delle sezioni in base alle domande pervenute, nel rispetto del numero massimo dei posti disponibili.

Tuttavia essendo i servizi di cui al presente appalto caratterizzati da una notevole variabilità quantitativa dovuta alle effettive domande degli utenti, l'Ente committente, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico,

provvederà a predisporre un piano operativo contenente le indicazioni operative dei singoli moduli organizzativi da attivare e dell'organico richiesto in base alla normativa vigente.

Per modulo organizzativo si intende una unità organizzativa minima di servizio, quale a titolo esemplificativo una sezione di nido d'infanzia che l'impresa deve eseguire con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.

Detto piano sarà trasmesso all'Appaltatore almeno 10 gg. prima dell'inizio di ciascun servizio da eseguire e sulla base di esso l'Appaltatore dovrà predisporre ed organizzare le risorse umane necessarie alla corretta esecuzione dei servizi.

Art. 9 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'APPALTO

L'impresa dovrà provvedere alla esecuzione dei servizi ausiliari e di pulizia ed educativi del servizio nidi, oggetto del presente appalto, in conformità al progetto tecnico-pedagogico e organizzativo da essa elaborato e presentato in sede di partecipazione al Bando di gara, in sintonia con il Progetto comunale.

Essendo il servizio oggetto del presente appalto un servizio educativo rivolto ai bambini in età compresa fra 3 mesi e 3 anni che prevede l'affidamento quotidiano e continuativo comprensivo del pasto e del riposo pomeridiano, ha il carattere di interesse pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale, fatte salve le conseguenze che da tali comportamenti verranno giudizialmente attribuite all'Impresa inadempiente, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi nell'esecuzione con spese a carico dello stesso.

Art. 10 DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI

I servizi oggetto dell'appalto riguardano moduli organizzativi che l'impresa dovrà gestire nei seguenti ambiti ed in base al piano operativo di cui all'**art. 8 “Finalità del servizio e piano operativo”** :

- SERVIZI EDUCATIVI:

- sostegno educativo individualizzato per bambini con handicap;
- sezioni di nido d'infanzia;
- servizio di prolungamento orario post-nido;
- centri estivo nido

- SERVIZI AUSILIARI E DI PULIZIA

La gestione educativa dei servizi educativi di competenza e la gestione dei servizi ausiliari e di pulizia presso le strutture sono affidati all'Impresa che li deve svolgere nel rispetto del presente capitolato, del progetto presentato in sede di gara in sintonia con il progetto comunale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Le prestazioni richieste devono essere fornite, di norma, dal lunedì dalle 7.30 alle 18.00, sulla base del piano operativo previsto per ciascun anno scolastico.

SERVIZI EDUCATIVI

a) Programmazione

L'Impresa dovrà garantire la programmazione educativa e la riorganizzazione presso le sezioni in propria gestione in occasione della riapertura dell'anno educativo, nonché la pulizia degli arredi e dei locali presso le strutture.

b) Inserimenti

La procedura amministrativa riguardante le iscrizioni e l'inserimento dei bambini è a cura dell'Ufficio nidi del Comune che comunicherà al coordinatore preposto la programmazione degli inserimenti secondo la disponibilità dei posti e fino alla copertura del numero massimo dei posti/bambino oggetto dell'appalto, presso le sezioni di competenza.

Il personale educativo e il personale ausiliario hanno il dovere di assicurare la massima collaborazione e condivisione progettuale per la cura e il benessere dei bambini, pur nel rispetto delle proprie funzioni.

c) Tenuta registri

L'Impresa dovrà garantire la regolare tenuta e costante disponibilità all'interno dei servizi del registro presenze/assenze dei bambini nonché del registro presenze/assenze/sostituzioni del personale.

Alla fine del mese, dovrà essere consegnato il registro delle presenze dei bambini in copia, all'Ufficio Nidi ai fini dell'emissione delle relative rette.

d) Attività educativo-didattiche

Sono di competenza dell'Impresa:

- la programmazione di proposte educative e di apprendimento, rispondenti ai bisogni di crescita dei bambini nella fascia di età fra i tre mesi e i tre anni, volte a favorirne lo sviluppo cognitivo, fisico, motorio e sociale. La progettazione educativa dovrà essere declinata secondo il modello organizzativo descritto nel progetto tecnico presentato in sede di gara e dovrà comunque essere rispondente agli orientamenti teorici previsti dal progetto pedagogico e didattico del servizio nidi dell'Ente;
- l'attività di inserimento graduale, assistenza, vigilanza, cura e igiene personale dei bambini;
- la gestione delle relazioni e delle comunicazioni con le famiglie per tutto ciò che attiene al nido e all'esperienza dei bambini per le sezioni di competenza;
- l'organizzazione del lavoro di equipe educativa ai fini della progettazione e gestione delle scelte educative condivise, degli aspetti di coordinamento e integrazione e raccordo con il Servizio nel suo complesso, al fine di creare la necessaria omogeneità nell'offerta pedagogica ed educativa nelle sezioni di competenza e tra le diverse strutture;
- il raccordo e la collaborazione con gli altri servizi educativi presenti sul territorio;
- l'elaborazione e messa a disposizione del Comune di materiale di documentazione quale parte integrante e strutturante le scelte educative inteso come mezzo per dare valore e rendere esplicita, visibile e valutabile la natura delle proposte educative, anche per le famiglie;

e) Incontri con le famiglie

L'Impresa, mediante il proprio personale e per le sezioni di competenza, deve assicurare incontri con i genitori propedeutici alla fase di ambientamento, per la conoscenza reciproca, per la presentazione delle modalità e degli orari di funzionamento, per la conoscenza della struttura e dei tempi e delle modalità proprie dell'inserimento, nonché durante l'anno per incontri di verifica, presentazione attività, formazione e attenzione al ruolo genitoriale. All'inizio di ogni anno educativo pertanto dovrà programmare periodici incontri collettivi con le famiglie dei bambini frequentanti e l'Assemblea per l'elezione dei rappresentanti degli stessi.

Devono inoltre essere previsti incontri individuali con i genitori per lo scambio reciproco di informazioni riguardanti i bambini che dovranno essere condotti dalle educatrici di riferimento alle dipendenze della I.A. Eventuali controversie con le famiglie devono essere comunicate tempestivamente all'Ufficio Nidi.

f) Garanzia rapporti numerici

L'Impresa garantirà il rapporto numerico tra educatori e bambini in ottemperanza agli standard gestionali previsti dalla normativa vigente. Durante l'apertura del servizio, per garantire condizioni minime di sicurezza è sempre necessaria la contemporanea presenza di almeno due unità di personale, di cui una appartenente all'area educativa.

g) Servizio di sostegno

L'inserimento di bambini con disabilità potrà avvenire in qualsiasi nido indipendentemente dal tipo di gestione e l'I.A. dovrà garantire specifico personale limitatamente alle giornate di frequenza del/dei bambino/i. L'Impresa è tenuta altresì a garantire il corretto passaggio delle informazioni e l'elaborazione e la condivisione del progetto educativo.

Per esigenze ulteriori si concorderà con l'I.A. le reali necessità ed eventuali integrazioni.

Nel caso invece non ci fossero richieste di bambini disabili da inserire nelle strutture comunali le suddette ore saranno rese per interventi integrativi in relazione a specifici progetti nelle sezioni indipendentemente dal nido e dalla forma di gestione.

h) Verifiche e controlli

L'Amministrazione Comunale esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo, tramite proprio personale, dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte dell'Impresa e con lo scopo altresì di verificare il rispetto degli standard di qualità e la corrispondenza con il progetto presentato in sede di gara.

i) Attività integrative

Nei limiti della capienza prevista e negli spazi inutilizzati nella fascia oraria pomeridiana, nelle giornate di sabato e domenica o in altri periodi a servizio chiuso l'Impresa potrà organizzare e gestire autonomamente ulteriori servizi integrativi, concordandone tipologia e importi con il Comune, purché tali attività non incidano in alcun modo negativamente sui servizi previsti dal presente appalto.

Per tali servizi l'Impresa riscuoterà direttamente gli importi dalle famiglie.

Il Comune eserciterà vigilanza sulla congruità dei prezzi applicati e potrà negare l'utilizzo dei locali, qualora tali prezzi siano ritenuti non coerenti con i servizi offerti.

Relativamente a tali servizi aggiuntivi si precisa che in caso di fornitura del pasto esso potrà essere effettuato solo dalla ditta appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica, previo accordi con la stessa e con costi a carico dell'Impresa appaltatrice dei servizi in oggetto, esonerando il Comune da qualsiasi onere.

l) centri estivi

Il servizio di centro estivo sarà organizzato nel mese di luglio secondo il numero dei richiedenti e indicato specificatamente nel piano operativo.

La giornata tipo del centro estivo dovrà essere erogata nelle stesse modalità della giornata tipo dell'anno educativo, comprensiva del post-nido.

SERVIZI AUSILIARI E DI PULIZIA

L'Impresa deve garantire l'ottimale gestione dei servizi ausiliari e di pulizia provvedendo:

- alla cura, igiene, sanificazione dei locali (compreso i refettori) e degli arredi quotidianamente, nonché per pulizie periodiche e/o straordinarie, in modo da non interferire con l'attività educativa e didattica creando un ambiente idoneo alla permanenza dei bambini, svolgendo tali attività in tutti gli ambienti con attenzione, accortezza, prudenza e capacità di saper prevedere possibili rischi per l'incolumità dei bambini, dei colleghi e delle famiglie;
- alla necessaria assistenza durante il tempo del pasto, alla distribuzione dello spuntino di frutta a metà mattina o delle merenda nel pomeriggio;
- al servizio quotidiano di lavanderia, con esclusione degli indumenti personali dei bambini;
- alla collaborazione e supporto al personale educativo con funzioni di assistenza al contesto, organizzativo ed educativo nella vigilanza o al bisogno e in occasione di uscite didattiche;
- alla corretta gestione dei rifiuti urbani, raccolti con modalità differenziate rispetto alla loro tipologia, secondo quanto previsto dall'organizzazione comunale del servizio;
- l'Impresa dovrà inoltre rendersi disponibile a effettuare pronti interventi aggiuntivi di pulizia nelle zone oggetto dell'affidamento del servizio, a seguito di opere murarie, impiantistiche ecc. ;
- dovrà inoltre effettuare il servizio con le più moderne tecniche di lavoro e utilizzare solo macchine, prodotti o attrezzature di comprovata validità e affidabilità. Tutte le macchine per la pulizia devono essere conformi alle prescrizioni anti-infortunistiche vigenti in Italia e/o nell'Unione Europea;
- In caso di gelo e/o nevicate la ditta dovrà provvedere a garantire l'accesso alle strutture di riferimento;
- In occasione di particolari eventi inseriti nella programmazione educativa contemplati nel progetto presentato in sede di gara, che prevedano la somministrazione di alimenti, l'Impresa è tenuta a fornire a sue spese quanto necessario in ottemperanza alle normative vigenti in materia di somministrazione di alimenti.

- a) Il servizio di refezione è garantito dal Comune tramite la Ditta aggiudicataria del servizio di ristorazione scolastica comunale secondo le modalità e indicazioni contenute nel capitolato relativo al servizio medesimo.

Sono a carico dell'Impresa di cui al presente Capitolato :

- lo scodellamento, l'apparecchiatura e la sparecchiatura dei tavoli;
 - la distribuzione dei pasti, dello spuntino di frutta a metà mattina e della merenda;
 - la pulizia e la sanificazione dei refettori, compreso i pavimenti;
 - il riordino delle stoviglie relative al consumo della merenda e il ripristino e la pulizia della cucina (a tal proposito si ricorda che la pulizia della cucina, dopo il pranzo, è effettuata dal comune tramite la Ditta aggiudicataria del servizio di ristorazione scolastica comunale).
- b) L'utenza del servizio di refezione è composta dai bambini del nido e dal personale comunale.
- c) Se il personale alle dipendenze della I.A. consuma il pranzo avvalendosi del servizio di ristorazione, l'Impresa stessa dovrà rimborsare il costo dei pasti consumati direttamente alla Ditta che gestisce la refezione scolastica, previo accordo tra le parti, esonerando il Comune da ogni onere.
- d) Per tutte le fasi sopra descritte, ove necessario, l'I.A. dovrà dotarsi del manuale HACCP previsto dalla normativa vigente e successive integrazioni.

Le prestazioni di cui al presente articolo saranno eseguite dall'Appaltatore nell'ambito dei moduli organizzativi che l'Ente Committente deciderà di attivare per ciascun anno scolastico durante la vigenza del contratto. La suddetta decisione sarà recepita nell'ambito del Piano operativo di cui al precedente **art. 8 “Finalità del servizio e piano operativo”**.

Il Piano recherà l'indicazione analitica, per ciascun modulo organizzativo da attivare, della tipologia e del numero di destinatari, della tipologia e del numero di operatori da impiegare (educatori e personale addetto ai servizi ausiliari e di pulizia) tra le figure professionali individuate al successivo **art. 12 “Personale dell'appaltatore”**, del numero di ore di lavoro giornaliere e settimanali per ciascuna delle figure professionali individuate. Queste ultime indicazioni analitiche stabilite dall'Ente Committente (n° operatori, n° ore di servizio, ecc.) derivano dall'applicazione delle norme e delle prassi vigenti in tema di servizi educativi, in base all'utenza effettiva iscritta al servizio, funzionali al rispetto delle stesse norme e prassi e non costituiscono in alcun modo pregiudizio per l'autonomia organizzativa dell'Appaltatore.

Art. 11 FORNITURA MATERIALI

L'Impresa si impegna a fornire per tutte e tre le strutture, i materiali, i prodotti e le attrezzature necessarie per espletare i lavori di igiene, sanificazione e pulizia locali degli ambienti e degli arredi.

L'elenco completo dei prodotti, comprensivo delle schede tecniche di sicurezza, deve essere fornito, prima dell'avvio del servizio, all'Ufficio comunale asili nido, per le verifiche di conformità alla normativa vigente, e in caso di riscontro negativo, a informare affinché vengano sostituiti.

L'Impresa si impegna altresì a fornire, per le sezioni di competenza, ogni volta che se ne presenti la necessità e secondo il fabbisogno:

- tutte le attrezzature e il materiale didattico, ludico, di consumo e quanto necessario per lo svolgimento delle attività didattico-educative e per la realizzazione del progetto tecnico proposto in sede di gara;
- tutto il materiale idoneo all'igiene quotidiana dei bambini (quali, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo: detersivi, sapone neutro, lenzuolini monouso per fasciatoi, soprascarpe, guanti, salviette monouso, carta igienica, carta mani, ecc...)
- materiale di tipo sanitario idoneo a garantire interventi di piccolo pronto soccorso e di quant'altro allo svolgimento del servizio.

Art. 12 PERSONALE DELL'APPALTATORE

1. Indicazioni generali

L'Appaltatore seleziona tutti gli operatori con particolare riguardo all'idoneità al lavoro, alla qualifica professionale, all'affidabilità, onorabilità e ne garantisce l'aggiornamento professionale per la durata del contratto e potranno essere di ambo i sessi, adeguatamente preparati per le specifiche mansioni da svolgere.

Il personale necessario all'espletamento dei servizi richiesti deve essere costituito dalle seguenti figure professionali: coordinatore del servizio, personale educativo, addetti ai servizi ausiliari e di pulizia; deve mantenere un comportamento irreprensibile ed agire in ogni circostanza con la massima diligenza e con la competenza professionale specifica richiesta, assicurando il segreto d'ufficio; deve essere fisicamente idoneo alle mansioni, in possesso dei diritti civili e politici, nonché in possesso dei titoli di studio prescritti.

Il personale impiegato è soggetto ai controlli, alle verifiche ed alle indicazioni impartite dall'Ente Committente.

Entro sette giorni dal ricevimento del piano operativo l'Appaltatore dovrà inviare all'Ente Committente, l'elenco del personale operante con specificazione del titolo di studio posseduto, del ruolo ricoperto e del servizio assegnato. Contestualmente l'Appaltatore dovrà comunicare il nominativo di un referente incaricato del coordinamento dei servizi. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro sette giorni all'Ente Committente.

L'Appaltatore dovrà assicurare la reperibilità del proprio referente incaricato del coordinamento dei servizi durante l'orario di servizio.

L'Appaltatore si impegna inoltre:

- a fornire a tutti gli operatori un tesserino di riconoscimento controfirmato dall'Ente Committente;
- a fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel presente capitolato;

- ad operare con un numero adeguato di operatori;
- a garantire la continuità del servizio;
- a dare immediata comunicazione all'Ente Committente di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio;
- a fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto delle norme di igiene e di sicurezza del lavoro e a fornire gli operatori di tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 81/2008;
- a facilitare, in generale, il passaggio delle informazioni riguardanti gli utenti e/o il servizio, in coerenza con le finalità dei servizi stessi;
- a garantire che tutti gli operatori mantengano un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica.

Tutto il personale necessario alla gestione dei servizi oggetto della gara è a totale carico dell'Impresa.

Tutto il personale deve essere adeguatamente formato e aggiornato e deve essere in possesso dell'idoneità fisica per lo svolgimento della mansione attribuita; il Comune si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa di presentare la documentazione necessaria in merito.

E' fatto obbligo all'Impresa di assicurare la sostituzione del proprio personale in caso di assenze. La sostituzione deve essere immediata. La sostituzione del personale è dovuta contrattualmente ai sensi del presente Capitolato, con oneri interamente a carico della I.A. Reiterate e non adeguatamente motivate mancanze nella sostituzione del personale costituiscono, previi ripetuti richiami, causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

All'interno delle strutture ai fini di eventuali controlli delle autorità competenti, deve essere presente, e reso visibile a richiesta, un registro contenente i nominativi e le mansioni del personale operante in cui devono essere giornalmente annotate le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso, con l'indicazione dell'orario di entrata e di uscita.

Almeno cinque giorni prima dell'avvio delle attività di gestione l'Impresa deve fornire l'elenco aggiornato di tutto il personale individuato per l'espletamento del servizio, in cui andranno specificati: dati anagrafici, titoli di studio, qualifica, mansioni garantendo anche il pieno rispetto di quanto previsto all'art. 2 del D.Lgs. n.39/2014 *"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"*.

Qualora, nel corso dell'anno educativo, vi siano delle variazioni rispetto al personale impiegato, l'Impresa è tenuta a comunicare all'Ufficio Asili Nido, l'aggiornamento dell'elenco..

L'Impresa si impegna, salvo casi non imputabili alla volontà dello stesso, a garantire la massima stabilità del personale educativo, al fine di assicurare continuità nell'esperienza educativa dei bambini, riconoscendo che la continuità d'azione costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo. Non saranno tollerati turnover, per ragioni organizzative interne o per qualsiasi altra causa imputabile alla I.A. Reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo costituiscono, al terzo richiamo scritto, causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

Il Comune ha diritto di richiedere, con nota motivata e formalmente comunicata, la sostituzione del personale che non offra garanzia di capacità, contegno corretto o non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal servizio.

Il personale deve essere dotato di indumenti idonei alla mansione svolta: l'Impresa fornisce a tutto il personale indumenti di lavoro prescritti dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, da indossare durante le ore di servizio, garantendo un numero di indumenti ad operatore in misura sufficiente per assicurare pulizia e decoro.

L'impresa deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Tutto il personale deve essere iscritto nel libro paga della ditta.

2.Coordinatore del servizio

Il coordinatore ha compiti di organizzazione e coordinamento educativo ed amministrativo delle prestazioni previste dal presente capitolato.

Dovrà essere in possesso del diploma di laurea: Pedagogia, Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione Primaria, Psicologia ovvero titoli equipollenti riconosciuti, oppure essere Educatore professionale con documentata esperienza nel settore di almeno tre anni nel coordinamento di servizi educativi della fascia 0-3 anni.

Il Coordinatore del servizio deve relazionarsi e informare regolarmente il responsabile del Servizio nidi del Comune. Ha il compito di coordinare il personale dell'Impresa, di monitorare il buon andamento del servizio. Deve essere facilmente reperibile al fine di rispondere prontamente a esigenze di servizio, effettuare eventuali sostituzioni del personale alle dipendenze dell'Impresa, documentare l'attività all'A.C.

3. Personale educativo

Gli educatori sono responsabili dell'attuazione del progetto educativo, attraverso la predisposizione di proposte educative quotidiane e attraverso le attività di cura.

L'Impresa deve assicurare per la gestione dei servizi oggetto dell'appalto la presenza stabile di educatrici/ori in possesso di idoneo titolo di studio con inquadramento contrattuale coerente alla mansione svolta e al titolo di studio posseduto.

Il personale educativo deve possedere esperienza professionale documentata, in servizi educativi nella fascia di età 0-3 anni, non inferiore a due anni, per almeno il 50% degli educatori.

Presso ciascuna struttura deve essere individuato un educatore con almeno tre anni di esperienza, quale referente per la struttura.

Il personale educativo, anche supplente, deve essere in possesso di uno dei titoli di studio, previsti, tempo per tempo, dalla normativa vigente nella Regione Piemonte, che attualmente prevede:

- diploma di dirigente di comunità infantile (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maestra d'asilo (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maturità magistrale rilasciato dall'Istituto magistrale;
- diploma di maturità liceo socio-psico-pedagogico (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di laurea in pedagogia;
- diploma di laurea in scienze dell'educazione;
- qualifica di educatore professionale o della prima infanzia, rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla regione Piemonte, di cui all'art.11 della L.R. n. 63/1995 (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di laurea in scienze dell'educazione;
- diploma di laurea in scienze sanitarie specifiche per disabilità.

L'Impresa dovrà trasmettere al Comune di Casale Monferrato i nominativi e i relativi curricula.

L'I.A., per eventuali nuove assunzioni a decorrere dall'a.s. 2019-2020 dovrà tener conto delle prescrizioni ex D.lgs 65/17 per quanto applicabile.

Agli educatori, che prestano servizio per l'intera giornata educativa sono destinate 125 ore di monte ore annuale per la programmazione educativa e didattica. Tale "pacchetto" è contenuto nella base di gara.

4. Personale ausiliario

Il personale impiegato dovrà aver compiuto il 18° anno di età, aver assolto gli obblighi scolastici, essere di sana e robusta costituzione e comunque idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate.

La I.A. dovrà trasmettere al Comune di Casale Monferrato i nominativi e i relativi curricula.

5. Formazione e aggiornamento del personale.

La formazione del personale è a carico dell'Impresa.

Tutto il personale operante nelle strutture deve annualmente svolgere attività di formazione aggiornamento professionale, in relazione alla mansione e alle esigenze del servizio, a carico dell'Impresa.

6. Consumi

Il personale dell'Appaltatore con riferimento ai consumi dovrà

- utilizzare il telefono esclusivamente per le necessità del servizio;
- assicurarsi di spegnere l'illuminazione al termine del servizio e ogni qual volta sia superflua;
- non lasciare i rubinetti dell'acqua aperti e segnalare tempestivamente, entro un'ora dal loro verificarsi, eventuali guasti degli impianti.

ART. 13 MODALITA' DELLE SOSTITUZIONI

Al fine di garantire all'utenza la necessaria continuità ed uniformità del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le modalità necessarie a contenere i fenomeni di turn over degli operatori. L'Appaltatore si obbliga in ogni caso a mantenere per tutta la durata dell'appalto gli stessi operatori inizialmente indicati, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli indipendenti dalla volontà dello stesso Appaltatore.

Le ferie degli operatori dovranno essere attentamente programmate al fine di evitare disservizi e di ridurre l'impatto sull'utenza. La sostituzione degli operatori assenti per causa programmabile (ferie, aspettativa, ecc.) deve avvenire dal primo giorno di assenza, previo affiancamento di due giorni per assenza di almeno

venti giorni. Lo stesso affiancamento dovrà essere garantito anche in caso di avvicendamento definitivo degli operatori.

L'Appaltatore si impegna a sostituire i propri operatori dal primo giorno di assenza anche nel caso di assenze per causa improvvisa e non preventivabile (malattie, infortuni, ecc.).

Di tutte le assenze e relative sostituzioni deve essere data sollecita comunicazione all'Ente Committente.

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare per le sostituzioni, operatori in possesso degli stessi requisiti previsti all'articolo precedente.

L'Appaltatore deve garantire l'immediata sostituzione di quegli operatori che, a giudizio dell'Ente Committente, dovessero risultare inadatti allo svolgimento del servizio. Nel caso di sostituzioni definitive l'Appaltatore deve assicurare, a sue spese, una compresenza fra l'operatore uscente e quello entrante di almeno tre giorni.

ART. 14 CLAUSOLA SOCIALE

Considerata la particolare natura del servizio oggetto del presente appalto, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, è prevista l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 D.Lgs. 81/2015.

Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

ART. 15 TIROCINIO DI PERSONALE EDUCATIVO

Possono essere ammessi nella struttura dell'asilo nido degli allievi tirocinanti di istituti o università su richiesta dell'Amministrazione comunale o dell'Impresa medesima, secondo modalità stabilite tramite apposita convenzione tra gli Enti e con la quale si stabilisce che il tirocinio non è un rapporto di lavoro e che nessun compenso, a nessun titolo, andrà conferito al tirocinante da parte dell'A.C. o della I.A..

ART. 16 CONSEGNA LOCALI E ATTREZZATURE

Il Comune consegna all'impresa i locali del Nido Valentino e del Nido Porta Milano completi di arredi come descritti nel verbale di consegna redatto in contraddittorio con l'Impresa.

L'I.A. è obbligata a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni dei locali.

ART. 17 RICONSEGNA DELLE ATTREZZATURE

L'Impresa si impegna a riconsegnare, alla scadenza del contratto, al Comune i locali con arredi e attrezzature consegnati secondo verbale.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti e attrezzature, non dipendenti dalla normale usura, dovuti a imperizia o incuria questi saranno stimati e addebitati alla I.A..

ART. 18 OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE COMMITTENTE

Il Comune mette a disposizione dell'Impresa le attrezzature, a norma CE, per il lavaggio e l'asciugatura della biancheria e ne cura la manutenzione. A carico del Comune inoltre sono gli oneri per la manutenzione straordinaria della strutture e le utenze e provvedere ad eventuali disinfezione e derattizzazione sia dei locali interni, sia delle aree esterne

Art. 19 OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune di Casale Monferrato ed il personale addetto al servizio dipendente dell'I.A. Conseguentemente lo stesso dovrà provvedere a tutte le assicurazioni sociali e previdenziali previste dalla Legge per i suoi dipendenti.

Il Comune di Casale Monferrato è quindi esonerato nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalla mancanza di assicurazioni obbligatorie a favore di dipendenti o associati dell'Impresa e da infortuni in cui detto personale dovesse incorrere nello svolgimento delle proprie mansioni.

L'I.A. dovrà osservare nei confronti dei dipendenti e/o soci tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di

lavoro, stabiliti nella normativa vigente che qui viene richiamata integralmente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Nell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, l' I.A. si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato.

L'Impresa fornirà a richiesta dell'Amministrazione, copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi ai propri addetti impiegati.

ART. 20 RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI

L'Impresa è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Amministrazione Comunale relativamente alla gestione condotta dai propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne potranno derivare ai sensi dell'Art. 2049 C.C. Dovrà inoltre rispondere di qualunque danno ne potesse derivare al Comune o a terzi dall'adempimento del servizio assunto con il presente Capitolato.

L'I.A. si impegna a stipulare apposita polizza di assicurazione RCT contro i rischi di danni alle persone, alle cose e alle strutture esistenti causati per fatto e colpa dell'I.A. e dei suoi dipendenti, durante lo svolgimento del servizio, con massimali non inferiori a :

- per sinistro non inferiore a € 2.000.000
- per persona € 2.000.000,00
- per ogni cosa € 1.000.000,00

In particolare la suddetta polizza dovrà tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente servizio, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azione di terzi o cause di forza maggiore.

Copia di detta polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e rinnovata ogni anno con relativa trasmissione .

In caso d'infortunio all'utenza di propria competenza l'Impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla propria assicurazione e contestualmente ad informare il Comune tramite informazione scritta, a firma del legale rappresentante, a conferma del fatto che sono state espletate tutte le relative procedure.

Art. 21 NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUL LUOGO DI LAVORO

E' fatto obbligo all'Impresa, al fine di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), effettuando la valutazione dei rischi lavorativi connessi alla propria attività e adottando le idonee e previste misure di prevenzione e protezione, rendendone edotti i lavoratori.

L'Impresa è tenuta pertanto a partecipare alle riunioni di coordinamento che l'A.C. organizzerà allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui l'impresa è destinata a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta.

L'Impresa, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, è tenuta a redigere in accordo con tutti i soggetti gestori delle attività presenti nella struttura, tutte le misure per eliminare o ridurre i rischi interferenti da attività sovrapposte da soggetti diversi, secondo le prescrizioni riportate nel "Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali" (DUVRI), come previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i e il Piano di Emergenza ed Evacuazione relativo alle attività svolte nell'ambito dei servizi oggetto del presente appalto, che dovrà essere sottoposto al parere dell'Ufficio competente del Comune di Casale Monferrato

Tale documento dovrà contenere l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e per gli utenti nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza e l'indicazione del responsabile della sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso.

Tutto il personale che opera nella struttura dovrà essere formato, per quanto riguarda la formazione antincendio e gestione delle emergenze, con il programma relativo alle attività di rischio medio ed un'aliquota, corrispondente a 4 persone presenti ogni 50 bambini, dovrà anche avere acquisito il relativo attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco (D.M. 16/07/2014).

Il personale addetto al primo soccorso, che dovrà essere presente in numero adeguato nella struttura durante lo svolgimento del servizio, dovrà essere formato secondo quanto previsto dal D.M. 388/2003 (corso 12 ore).

Tutto il personale dovrà essere adeguatamente e periodicamente formato in merito alle attività che sarà chiamato a svolgere in caso di emergenza in funzione del rischio specifico dell'attività.

L'Impresa è tenuta a trasmettere al Comune copia degli attestati di frequenza del personale ai predetti corsi di formazione e dei relativi aggiornamenti.

L'Impresa è altresì tenuta a comunicare il nominativo del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, del Medico Competente e predisporre il proprio piano di gestione dell'emergenza.

Il personale che opera nella struttura, dovrà essere in possesso dell'idoneità alla mansione rilasciata dal Medico Competente dell'Impresa.

ART. 22 CONDIZIONI DEI SERVIZI

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi le attività preliminari all'avvio del servizio.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto.

I servizi prestati dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Ente Committente assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi autorizzati.

L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Ente Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Nel caso in cui l'Appaltatore, per qualsiasi motivo, non metta a disposizione propri rappresentanti per eseguire verifiche e controlli in contraddittorio, saranno ritenute probanti e valide le risultanze di dette verifiche e controlli accertate da un rappresentante dell'Ente Committente alla presenza di due testimoni.

L'Appaltatore si obbliga, infine, a rispettare tutte le prescrizioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente Committente.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Ente Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.

I luoghi di esecuzione dei servizi indicati nei precedenti articoli non sono vincolanti e l'Ente Committente si riserva in qualsiasi momento di variarli previa semplice comunicazione scritta all'Appaltatore con preavviso di 10 gg.

ART. 23 PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali e di privacy GDPR N. 67/2016, con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. I soggetti che a qualunque titolo operano per conto dell'Appaltatore devono essere designati per iscritto come "incaricati del trattamento" dei dati personali e tale atto deve essere fornito all'Ente Committente, titolare del trattamento, e aggiornato ad ogni modifica.

L'Appaltatore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

L'Appaltatore consente all'Ente Committente l'accesso alle strutture in cui vengono svolte le attività al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L'Appaltatore garantisce che il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto del Disciplinary tecnico in materia di sicurezza indicato nel Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART. 24 CORRISPETTIVI E MODALITA' DI EROGAZIONE

L'Ente Committente in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato d'oneri si impegna a corrispondere all'Appaltatore le tariffe derivanti dalle offerte presentate in gara, per i servizi effettivamente prestati, a seguito di fatture mensili relative alle singole tipologie di servizio.

Il corrispettivo orario è dovuto per le ore di servizio effettivamente svolte da ogni singolo operatore nell'ambito dei servizi regolarmente attivati sulla base delle norme del presente capitolato.

I suddetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione del contratto (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativo-modificativi), ivi compresi quelli derivanti dalle attività di programmazione e di coordinamento tecnico e pedagogico, dagli spostamenti e dai trasporti, dalle attività connesse di reportistica e monitoraggio, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono interamente remunerati nei corrispettivi contrattuali, relativi alle prestazioni dirette all'utenza di cui alle lettere A e B dell'art. 5 "Importo a base di gara" con esclusione dei soli oneri relativi ai materiali didattici e per le pulizie, remunerati in base al prezzo forfettario di cui alla lettera C dello stesso art. 5.

L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo quanto stabilito a tal proposito dall'art 28 "Revisione prezzi".

ART. 25 PAGAMENTI

Entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento l'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Ente committente un report con indicazione analitica del numero di ore effettuate nel mese di riferimento in relazione a ciascun singolo servizio previsto nel piano operativo.

Entro trenta giorni dal termine del mese di servizio, l'Ente Committente, sulla base del report trasmesso dall'Appaltatore, effettuerà la verifica della conformità delle prestazioni erogate e trasmetterà all'Appaltatore il certificato di verifica di conformità.

Al ricevimento dello stesso l'Appaltatore potrà emettere fattura elettronica, la quale verrà liquidata entro 60 giorni dal ricevimento.

L'Appaltatore dovrà emettere distinte fatture per ciascuno dei servizi di cui al precedente articolo 10. Ciascuna fattura dovrà inoltre recare l'indicazione analitica del numero di ore effettuate nel mese di riferimento in relazione a ciascun singolo servizio previsto nel piano operativo. Per comodità la quota forfetaria riferita ai materiali di pulizia e didattici verrà suddivisa in dieci quote (da settembre a giugno) e considerata quota a parte inserita nella fattura riferita ai servizi ausiliari e di pulizia.

Si stabilisce sin d'ora che l'Ente Committente potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Appaltatore, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, relativa a personale dipendente dell'Impresa impiegato nell'esecuzione del contratto il Comune procederà ai sensi dell'art.30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune procederà ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Impresa dovrà tenere indenne il Comune da ogni rivendicazione dei lavoratori in ordine al servizio in oggetto, restando il Comune estraneo al rapporto di lavoro intercorrente fra l'Impresa e i suoi dipendenti.

RT. 26 OBBLIGHI DEL GESTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l'aggiudicatario si obbliga, a ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune di Casale Monferrato gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

ART. 27 VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il responsabile dell'esecuzione procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione in particolare provvederà, per il tramite del responsabile dell'esecuzione, nel corso dell'intera durata contrattuale, ad esercitare puntuali, verifiche con le scadenze previste dalla legge, in merito al rispetto, da parte del soggetto aggiudicatario, in ordine a:

- controllo delle prestazioni effettuate;
- regolare impiego della manodopera;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- osservanza della normativa antinfortunistica;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il direttore dell'esecuzione ritenga necessari. In relazione alla natura della prestazione, saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Il Direttore dell'esecuzione indica se ha riscontrato difetti o mancanze riguardo all'esecuzione, e assegna un termine per adempiere alle prescrizioni impartite allo scopo di garantire la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Con apposita relazione riservata il direttore dell'esecuzione espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

In caso di mancata o ritardata esecuzione, totale o parziale, della prestazione, oppure quando l'esecuzione risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, l'Amministrazione si riserva la facoltà:

- di acquisire presso altri fornitori la prestazione non eseguita tempestivamente o contestata e non eseguita entro i tempi stabiliti, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l'esecuzione mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;
- di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

ART. 28 REVISIONE PREZZI

Il prezzo di aggiudicazione del servizio resterà fisso ed invariabile per la durata di dodici mesi dall'inizio del contratto; successivamente, si procederà all'adeguamento dei prezzi sulla base dell'indice Istat - mese di agosto - di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie ed operai.

ART. 29 CESSIONE E SUBAPPALTO

Fermo restando il divieto di cessione parziale o totale del contratto, le ditte concorrenti sono tenute ad indicare nell'offerta la parte del contratto che intendono eventualmente subappaltare a terzi.

Si intendono tutte richiamate le disposizioni e prescrizioni previste in merito all'art. 105 D.Lgs. 50/2016.

L'Impresa è garante nei confronti del Comune di Casale Monferrato del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle normative vigenti, dei C.C.N.L. e di tutte le norme del presente Capitolato, nonché responsabile in solido, rispetto ad inadempienze legislative o contrattuali verificate e certificate.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche in merito, anche di concerto con organismi ritenuti competenti.

In ogni caso il Comune rimane estraneo al rapporto contrattuale tra l'appaltatore e il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, fanno carico all'appaltatore.

ART. 30 SCIOPERO O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, l'Impresa si impegna a informare il Comune con congruo anticipo e non meno di 5 giorni, come previsto dalle vigenti leggi. In caso di mancata erogazione del servizio, sui corrispettivi mensili sarà decurtata la quota parte relativa alla mancata prestazione.

ART. 31 INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'Impresa ha l'obbligo nell'espletamento del servizio di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti del servizio da svolgere e le disposizioni del presente capitolato. La segnalazione di una qualsiasi inadempienza agli obblighi del presente Capitolato o alla normativa di riferimento può determinare l'applicazione, a carico dell'Impresa, di una penale variabile a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

Il Comune può applicare le seguenti penalità:

- interruzione delle prestazioni non previste dal contratto : € 500,00 per ogni interruzione;
- mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio: € 300,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio che abbiano causato un danno o un reclamo: 500,00 per ciascuna violazione;
- utilizzo di operatori, anche supplenti, non in possesso delle qualifiche richieste: € 500,00 per ogni operatore e per giorno di lavoro;
- per ogni mancato rispetto del piano di sanificazione e pulizia: € 500,00
- in caso di recidiva alla medesima violazione, la penale sarà raddoppiata.

Le penali saranno applicate previa contestazione scritta della violazione e inviata tramite posta PEC o raccomandata A.R., , avverso la quale l'impresa avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 32 RISOLUZIONE

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile le seguenti ipotesi:

- il venir meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni o requisiti richiesti per l'ammissione alla gara o per i quali l'Appaltatore ha ottenuto l'aggiudicazione; a tal fine l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente Committente qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione;
- l'intervento di modifiche al contratto che siano sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4 D.Lgs. 50/2016, compresa la necessità di affidare servizi complementari o apportare varianti di importo superiore a quelli consentiti dalla norma;
- gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- mancato rispetto delle modalità di svolgimento proposte nell'offerta tecnica;
- mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto;
- impiego di personale con professionalità inferiore a quanto previsto dal presente capitolato;
- casi di grave negligenza da parte del personale, accertati dal direttore dell'esecuzione;

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi; grave inosservanza delle norme igienico – sanitarie;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui all'art. 12, ai sensi dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013, n. 62;
- subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente Committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

L'Appaltatore dovrà provvedere allo sgombero dei propri materiali dai locali dell'Ente entro il termine perentorio assegnato; in mancanza l'Ente Committente provvederà d'ufficio addebitando le relative spese.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresi i maggiori oneri sostenuti per il completamento delle attività.

Qualora l'importo residuo dovuto all'Appaltatore sia inferiore ai costi da sostenere, l'Ente committente si rinvierà per la differenza sulla cauzione prestata. Resta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno.

Nei casi previsti si procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli Enti si riservano la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe l'impresa che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.

ART 33 RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, l'Ente committente può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non erogati calcolate ai sensi dell'art. 109 suddetto.

Il recesso verrà comunicato con preavviso non inferiore a 40 (quaranta) giorni, decorsi i quali l'Ente Committente prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

Ai sensi dell'art. 1 D.L. 95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della L.488/99

ART. 34 ESECUZIONE IN DANNO

Considerata la particolare natura dell'appalto aggiudicato, l'Ente Committente si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione di servizi per qualsiasi motivo non resi dall'Appaltatore con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto agli artt. 31 e 32 del presente Capitolato.

In caso di esecuzione in danno dell'Appaltatore con affidamento da parte dell'Ente Committente dei servizi non resi ad un terzo prestatore, l'Ente Committente rifonderà all'Appaltatore il corrispettivo contrattuale solo ed esclusivamente previa presentazione della quietanza di pagamento di tutto quanto dovuto dall'Appaltatore al terzo prestatore.

ART. 35 REPERIBILITA' E COMUNICAZIONI

Onde agevolare l'esecuzione del contratto e favorire i diretti rapporti fra l'Appaltatore e l'Ente Committente, l'Appaltatore individua, prima della stipula del contratto, un responsabile per la tenuta dei rapporti con l'Ente Committente nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato. Detto referente dovrà poter essere rintracciato immediatamente per via telefonica e, ove necessario, dovrà garantire la presenza presso la sede dell'Ente Committente entro un'ora e mezzo dal contatto nella fascia oraria 7,30 – 1800 e nei giorni dal lunedì al venerdì.

Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione (programma dei servizi, chiarimenti in ordine agli utenti nonché agli orari del servizio) interverranno tra detto referente ed il direttore dell'esecuzione.

Le comunicazioni relative all'esito dei controlli sulla corretta esecuzione del servizio, alle contestazioni, alle prescrizioni ed ogni altra comunicazione avente effetti giuridici sul rapporto contrattuale saranno notificate dall'Ente Committente all'Appaltatore tramite pec.

ART. 36 CONTROVERSIE

Nel caso di controversie che dovessero insorgere tra la I.A. e il Comune di Casale Monferrato, sarà competente il Foro di Vercelli.

ART. 37 SPESE DI CONTRATTO E IMPOSTE

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto ed alla stipulazione del relativo contratto, anche se non espressamente richiamate dal presente capitolato, nonché le spese per i diritti di segreteria, sono a totale carico dell'appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A. che resta a carico del Comune..

ART. 38 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente capitolato si richiamano tutte le leggi del settore.